

Un quesito su: danni cagionati dalle acque, danni da esondazione, piena applicabilità dell'art. 2051 c.c.

Domanda: in caso di esondazione di un fiume, il privato cittadino può chiedere alle Autorità pubbliche competenti il risarcimento del danno, ove questi sia proprietario fondiario limitrofo, ove sia dimostrata la omessa manutenzione della foce del fiume stesso?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): la risposta al quesito proposto non può che essere positiva. Nella specie, peraltro trova pacificamente applicazione, in luogo dell'art.2043 c.c., il successivo art.2051 c.c. che, come è noto, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma piuttosto al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombando comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.

Fatte queste premesse di ordine generale, il caso in questione è stato scrutinato in numerose occasioni dalla Suprema Corte.

Sul punto, si segnala, in particolare, il recentissimo arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha avuto modo di riferire nei termini che seguono: *“Alla luce della disciplina recata dall'art. 90, secondo comma, lett. e), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito”*. Cass. civ. Sez. Unite, 05-12-2011, n. 25928 (rv. 619912)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

+Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite, la Regione territorialmente competente fu pertanto condannata, in solido con gli enti consortili, a rifondere i danni cagionati dallo straripamento di un fiume ai proprietari fondiari limitrofi, per omessa manutenzione della foce e dei canali di bonifica, senza che potesse invocarsi, da parte delle Autorità convenute, il caso fortuito, derivante dalle piogge oltremodo abbondanti registratesi in quel periodo.

Pubblicato il 3 giugno 2012

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.